



COMUNE DI CERRIONE

(Provincia di Biella)

REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

(Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	5
Art. 2 - Disciplina delle procedure.....	5
Art. 3 - Conoscenza dei risultati della gestione di funzioni o servizi	5
Art. 4 - Competenze dei soggetti dell'amministrazione.....	5
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	6
Art. 5 - Organizzazione del servizio finanziario	6
Art. 6 - Disciplina dei pareri di regolarità contabile	6
Art. 7 - Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni	7
Art. 8 - Contabilità fiscale.....	7
CAPO III - BILANCIO DI PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE	8
Art. 9 - Schema del bilancio di previsione	8
Art. 10 - Predisposizione del bilancio di previsione	8
Art. 11 - Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti	8
Art. 12 - Conoscenza dei contenuti del bilancio	9
Art. 13 - Allegati al bilancio di previsione.....	9
CAPO IV - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - GRADUAZIONE INTERVENTI IN CAPITOLI.....	10
Art. 14 - Scopo del piano esecutivo di gestione.....	10
Art. 15 - Piano esecutivo di gestione	10
Art. 16 - Predisposizione del piano esecutivo di gestione.....	10
Art. 17 - Graduatoria delle risorse e degli interventi	11
Art. 18 - Struttura del piano esecutivo di gestione	11
Art. 19 - Verifica sullo stato di attuazione del piano esecutivo di gestione	11
CAPO V - GESTIONE DEL BILANCIO.....	12
Art. 20 - Assunzione degli atti di impegno	12
Art. 21 - Utilizzazione del fondo di riserva	12
Art. 22 - Richiesta di modifica della dotazione assegnata.....	12
Art. 23 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.....	13
Art. 24 - Depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali.....	13
Art. 25 - Verifica dei parametri di gestione	13
CAPO VI - REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI	14
Art. 26 - Registri contabili obbligatori.....	14
Art. 27 - Altri registri: inventari - servizio economale.....	15
CAPO VII - GESTIONE DELLE ENTRATE.....	16
Art. 28 - Accertamento delle entrate - Comunicazioni.....	16
Art. 29 - Emissione degli ordinativi di incasso	16
Art. 30 - Incaricati della riscossione - Versamento delle somme riscosse	17
Art. 31 - Emissione dei ruoli di riscossione	17
Art. 32 - Vigilanza sulla gestione delle entrate	17

CAPO VIII - GESTIONE DELLE SPESE.....	18
Art. 33 - Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti d'impegno - Registrazione degli impegni	18
Art. 34 - Liquidazione delle spese	19
Art. 35 -Pagamento delle spese - Modalità di pagamento.....	20
CAPO IX - RENDICONTO DELLA GESTIONE	21
Art. 36 - Rendiconto della gestione - Procedura	21
Art. 37 - Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza.....	21
Art. 38 - Conti economici di dettaglio	21
Art. 39 - Conto consolidato patrimoniale.....	21
CAPO X - CONTO ECONOMICO	22
Art. 40 - Conto economico.....	22
Art. 41 - Conto economico - Allegati.....	23
Art. 42 - Prospetto di conciliazione	23
Art. 43 - Sistema di contabilità economica	23
CAPO XI - CONTO DEL PATRIMONIO - INVENTARI	24
Art. 44 - Conto del patrimonio.....	24
Art. 45 - Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari	24
Art. 46 - Registri dell'inventario	24
Art. 47 - Consegna dei beni	24
Art. 48 - Valutazione dei beni.....	25
Art. 49 - Gestione dei beni.....	25
Art. 50 - Aggiornamento dei registri degli inventari	25
Art. 51 - Categorie di beni non inventariabili	25
Art. 52 - Rinvio.....	25
Art. 53 - Rinvio.....	25
CAPO XII - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.....	26
Art. 54 - Funzioni dell'organo di revisione - Insediamento.....	26
Art. 55 - Locali e mezzi dell'organo di revisione	26
Art. 56 - Cessazione dell'incarico	26
Art. 57 - Revoca dall'ufficio - Decadenza - Procedura	27
CAPO XIII - CONTROLLO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI VALUTAZIONE.....	28
Art. 58 – Servizio di controllo di gestione.....	28
Art. 59 – Soppresso	29
Art. 60 –Soppresso	29
Art. 61 – Soppresso	29
Art. 62 – Soppresso	29
Art. 63 – Struttura organizzativa di valutazione - definizione	29
Art. 64 – Composizione e nomina del nucleo di valutazione.....	29
Art. 65 – Compiti dal nucleo di valutazione	29
Art. 66 – Funzionamento del nucleo di valutazione.....	30
Art. 67 – Finalità di valutazione	30
Art. 68 – Il Controllo strategico	30

CAPO XIV - TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA.....	31
Art. 65 - Affidamento del servizio di tesoreria - Procedura.....	31
Art. 66 - Operazioni di riscossione	31
Art. 67 - Rapporti con il tesoriere	31
Art. 68 - Verifiche di cassa	31
Art. 69 - Notifica delle persone autorizzate alla firma.....	31
CAPO XV - SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI	32
Art. 70 - Istituzione del servizio di economato	32
Art. 71 - Agenti contabili e consegnatari dei beni.....	32
CAPO XVI - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	33
Art. 72 - Uso dei beni comunali.....	33
Art. 73 - Leggi ed atti regolamentari.....	33
Art. 74 - Pubblicità del Regolamento.....	33
Art. 75 - Entrata in vigore del presente regolamento	33

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

(Art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente Regolamento è predisposto in osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
2. Con il presente Regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del Comune in applicazione dello Statuto approvato con deliberazione consiliare in data 24/06/1991, n. 38 e successive modificazioni.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Disciplina delle procedure

1. Per tutti gli adempimenti concernenti il servizio di contabilità, che sono affidati all'area contabile, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 3

Conoscenza dei risultati della gestione di funzioni o servizi

(Art. 152, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli enti ed organismi costituiti presso o con il Comune per l'esercizio di funzioni o servizi comunali sono tenuti a comunicare, annualmente, ogni elemento utile per la valutazione dei risultati conseguiti.
2. Nei bilanci e nella relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, saranno evidenziati gli elementi di cui al precedente comma 1.
3. Il responsabile dei servizi finanziari di cui al successivo art. 5 ha facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni degli elementi forniti.

Art. 4

Competenze dei soggetti dell'amministrazione

(Art. 152, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai fini della programmazione, adozione od attuazione dei provvedimenti di gestione viene fatto rinvio alle norme del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, allo Statuto ed alle altre norme vigenti nonché al presente Regolamento.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 5

Organizzazione del servizio finanziario

(Art. 153, commi 1, 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le risorse umane assegnate al servizio finanziario comunale sono definite e disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 153 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si identifica con il responsabile del servizio o, in caso di sua assenza o impedimento, con la figura professionale del Segretario Comunale.
3. Il responsabile del servizio finanziario è altresì preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
4. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, non previsti dai rispettivi articoli, è fissato in giorni 10 *(Art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*.
5. Al detto servizio o ufficio fanno carico tutte le competenze e responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché, fatte salve le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto, proprie degli organi, l'adozione dei provvedimenti finali *(Art. 4 della legge 7 agosto 1990, n.241)*.

Art. 6

Disciplina dei pareri di regolarità contabile

(Artt. 49, 153, comma 3, e 170, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione potranno essere apposti:
 - a) sulla camicia della proposta di deliberazione, camicia che dovrà essere regolarmente conservata agli atti. Le deliberazioni dovranno richiamare, in questo caso, il "parere in atti";
 - b) sulle premesse delle deliberazioni. In questo caso il parere, anche in parte prestampato, dovrà essere sottoscritto almeno in originale;
2. I pareri dovranno essere rilasciati entro tre giorni, salvo i casi di urgenza.
3. Il parere di regolarità contabile non potrà essere rilasciato per le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale che non siano coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale eventualmente aggiornate anche con lo stesso atto. Le dette deliberazioni, a norma dell'art.170, comma 9, del T.U: 18 agosto 2000, n. 267, sono inammissibili ed improcedibili.

Art. 7
Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
(Art. 153, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il responsabile dei servizi finanziari e tutti coloro che sono investiti di responsabilità nei procedimenti di accertamento delle entrate e di impegno per le spese, hanno l'obbligo di segnalare, per iscritto, al sindaco, al segretario comunale e all'organo di revisione, tempestivamente, fatti, situazioni e valutazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri del bilancio.

2. Il responsabile finanziario, in ogni caso, entro il giorno 15 del mese di settembre di ogni anno, invierà al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario comunale e all'organo di revisione, una dettagliata relazione al fine di evidenziare le eventuali iniziative atte ad assicurare la regolarità della gestione sotto il profilo degli equilibri del bilancio.

Art. 8
Contabilità fiscale

1. Per le attività esercitate dall'ente in regime d'impresa - attività commerciali - le scritture dovranno essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni sulle operazioni rilevanti ai fini IVA, osservando le disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell'ente.

CAPO III - BILANCIO DI PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE

Art. 9

Schema del bilancio di previsione

1. Entro il 30.09, tutti i responsabili degli uffici e dei servizi identificati ai sensi del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, faranno pervenire al responsabile del servizio finanziario, le proposte, gli obiettivi, i progetti ed i programmi nonché le proposte di previsioni, di entrata e di spesa, relative all'esercizio successivo concernenti i settori di rispettiva competenza.
2. Entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale di ogni anno, il Responsabile del servizio finanziario, sentiti i responsabili di tutti i servizi, dovrà mettere a disposizione dell'assessore preposto lo schema di bilancio già compilato fino alla colonna relativa alle previsioni dell'anno in corso, aggiornate di tutte le variazioni apportate e corredato degli allegati di cui al successivo art. 13, nonché le proposte relative all'esercizio successivo.

Art. 10

Predisposizione del bilancio di previsione

(Art. 174, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, sono predisposti dalla giunta comunale almeno 15 giorni prima della data di scadenza dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale.
2. Allo schema di bilancio dovrà essere allegata, oltre agli atti e documenti di cui all'art. 172, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la relazione dell'organo di revisione, nonché il parere del Responsabile del servizio finanziario.
3. Gli elaborati, gli atti e documenti, nonché gli allegati di cui al precedente comma 2, unitamente agli allegati di cui al successivo art. 13, saranno depositati presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che ne potranno prendere visione negli orari di apertura degli uffici, almeno 15 giorni prima della seduta di approvazione del bilancio.
4. Del deposito sarà dato preventivo avviso a tutti i consiglieri comunali.

Art. 11

Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti

(Art. 174, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro 5 giorni dall'inizio deposito di cui al comma 3 del precedente articolo 10, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla giunta comunale.
2. Gli emendamenti:
 - a) dovranno essere fatti nella forma scritta;
 - b) non potranno determinare squilibri di bilancio.
3. Gli emendamenti dovranno essere depositati nella segreteria comunale entro 3 giorni dalla loro presentazione, corredati, per gli emendamenti comportanti modifiche alle dotazioni dello schema di bilancio, del parere dell'organo di revisione e del Responsabile dei servizi finanziari.

Art. 12

Conoscenza dei contenuti del bilancio

(Art. 162, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'Amministrazione comunale provvederà a dare notizia ai cittadini dell'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione con apposito avviso da affiggere all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici entro i 5 giorni successivi all'approvazione.

Art. 13

Allegati al bilancio di previsione

(Art. 172, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il bilancio di previsione, in aggiunta agli elaborati previsti dall'art. 172 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e da altre disposizioni di legge, dovrà essere dotato, per farne parte integrante, dei seguenti allegati di svolgimento:
 - spese per il personale;
 - spese per il rimborso di prestiti;
 - entrate vincolate per legge;
 - fonti di finanziamento per l'attuazione degli investimenti (Art. 199, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
 - riepilogo gestione servizi a domanda individuale.
2. Il Responsabile dei servizi finanziari, di sua iniziativa o a richiesta dell'amministrazione, potrà dotare il bilancio di altri allegati ritenuti utili per una sua più chiara lettura.

CAPO IV - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - GRADUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CAPITOLI

Art. 14

Scopo del piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione ha lo scopo di collegare la disciplina delle funzioni del bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del Comune.

2. Con il piano esecutivo di gestione si intende dare concreta attuazione ai nuovi principi sulla distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione che sono alla base della riforma dell'ente locale. A tali fini, con il piano esecutivo di gestione, sono determinati operativamente ed esplicitati chiaramente gli obiettivi di gestione e sono individuate le necessarie dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono affidate ai responsabili della realizzazione degli obiettivi così come previsto dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.

Art. 15

Piano esecutivo di gestione

(Art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Entro 30 giorni dalla assunzione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, la giunta comunale ha facoltà di definire il piano esecutivo di gestione in applicazione dell'art. 169 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la giunta comunale, dovrà, in linea di massima, individuare:

- a) gli obiettivi da raggiungere con il piano;
- b) l'ammontare delle risorse che si prevede di conseguire e l'ammontare degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Gli interventi saranno ulteriormente graduati in capitoli;
- c) gli uffici ed i servizi incaricati della realizzazione del piano;
- d) i responsabili degli obiettivi;
- e) gli indicatori presi a riferimento per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 16

Predisposizione del piano esecutivo di gestione

(Art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale dovrà deliberare il piano esecutivo di gestione entro il termine di cui al precedente articolo 15, comma 1. Qualora per l'approvazione del bilancio di previsione fosse eccezionalmente fissata una scadenza successiva al 1° gennaio, il piano esecutivo di gestione verrà definito nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio stesso.

Art. 17
Graduazione delle risorse e degli interventi

1. Fermo restando che la graduazione dei capitoli di entrata consentirà la lettura del bilancio in relazione anche alle voci economiche, gli interventi che, comunque, costituiscono l'unità elementare di bilancio, potranno essere ulteriormente graduati in capitoli.
2. Le dotazioni iniziali di ciascun capitolo di spesa saranno rilevabili dai corrispondenti allegati al bilancio di previsione.
3. Nel corso dell'esercizio gli eventuali spostamenti di dotazioni fra capitoli dello stesso intervento saranno disposti con determina del responsabile del servizio.

Art. 18
Struttura del piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione è collegato:
 - a) sotto il profilo contabile, con il bilancio pluriennale e annuale mediante l'individuazione dei capitoli;
 - b) sotto il profilo organizzativo, con i centri di responsabilità individuati con riferimento alla struttura del Comune, in modo da realizzare la migliore corrispondenza con la configurazione tecnica del bilancio e con l'assetto organizzativo del Comune;
 - c) sotto il profilo programmatico, con il bilancio pluriennale e il bilancio annuale mediante la connessione e il raccordo degli obiettivi e delle direttive contenute nel piano esecutivo di gestione con i programmi contenuti nella relazione previsionale e programmatica.

Art. 19
Verifica sullo stato di attuazione del piano esecutivo di gestione

1. I responsabili dei servizi verificano lo stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dalla giunta con il piano esecutivo di gestione ai fini della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
2. La verifica di cui al precedente comma si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica, ed utilizza gli indicatori di obiettivo definiti nel piano esecutivo di gestione.
3. Il responsabile di ragioneria analizza le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al presente ai fini della procedura di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi prevista dall'art.193, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 22 del presente Regolamento.

CAPO V - GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 20

Assunzione degli atti di impegno

(Art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. A norma del combinato disposto dagli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i responsabili dei servizi assumono, con proprio atto, impegni di spesa.
2. Gli atti di impegno, definiti "Determinazioni", sono trasmessi, a cura dei singoli responsabili dei servizi, al responsabile del servizio finanziario entro due giorni dalla adozione.
3. Il responsabile dei servizi finanziari, entro i successivi tre giorni lavorativi dovrà apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, prescritto dall'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267. Nel caso di riscontrata irregolarità contabile e/o di mancanza di copertura finanziaria, restituirà, entro lo stesso termine, la "Determinazione", motivando la mancata apposizione del visto.

Art. 21

Utilizzazione del fondo di riserva

(Art. 166, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le deliberazioni della giunta comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.

Art. 22

Richiesta di modifica della dotazione assegnata

(Art. 177, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Se, a seguito di idonea valutazione, il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, la propone alla giunta comunale. La proposta dovrà essere fatta con apposita relazione che ne evidenzia le cause.
2. La giunta comunale, entro i 15 giorni successivi, adotterà, qualora la modifica non comporti anche variazioni di bilancio, i conseguenti provvedimenti.
3. Se la modifica della dotazione assegnata comporta anche variazioni di bilancio, queste ultime saranno adottate nel rispetto delle norme di cui all'art. 42, comma 2, lettera b) e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale che comportino modificazioni alle previsioni contenute nella relazione previsionale e programmatica devono rispettivamente essere precedute e accompagnate da una ridefinizione dello strumento programmatico.

Art. 23

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

(Art. 193 e 194, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale provvede, con deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi almeno una volta all'anno entro il termine del 30 settembre. A tali fini il consiglio comunale si avvarrà della collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, nei limiti e con le modalità previste nel capo XII del presente Regolamento.

2. Nella seduta di cui al precedente comma 1, il Consiglio comunale dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

3. Per i debiti oggetto di sentenza, passata in giudicato o immediatamente esecutiva, il riconoscimento del debito potrà avvenire in ogni tempo.

Art. 24

Depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali

(Art. 221, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali saranno disposti con provvedimento del responsabile del servizio cui attiene.

2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.

3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo dopo definite le rispettive procedure.

Ai prelievi e alle restituzioni dei depositi si provvederà con regolari mandati di pagamento.

Art. 25

Verifica dei parametri di gestione

(Art. 228, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al funzionario responsabile del servizio è affidata la verifica del rispetto dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e della tabella dei parametri gestionali con andamento triennale di cui all'art. 228, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; in ogni caso, il responsabile del servizio dovrà darne comunicazione immediata al sindaco ed all'organo di revisione.

CAPO VI - REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

Art. 26

Registri contabili obbligatori

1. All'ufficio preposto al servizio di contabilità oltre al bilancio, alla sua gestione ed al conto del bilancio, fanno capo le responsabilità in ordine alla regolare tenuta dei seguenti registri contabili:

- 1) mastro della contabilità;
- 2) registri degli inventari;
- 3) registri per il servizio economale;
- 4) registro delle fatture.

2. Per mastro della contabilità si intende un registro rilegato o a schede mobili comprendente:

- a) il giornale di cassa;
- b) il mastro dell'entrata;
- c) il giornale di cassa della spesa;
- d) il mastro della spesa.

3. Tutti i registri, di cui al primo comma, anche se il servizio è informatizzato, dovranno esporre, in ogni caso, i seguenti elementi:

A) giornale di cassa dell'entrata:

- a.1 numero progressivo;
- a.2 data di emissione;
- a.3 riferimento al bilancio;
- a.4 importo, distintamente per competenza e residui;
- a.5 prospetto delle riscossioni effettuate trimestralmente.

B) mastro dell'entrata:

- b.1 riferimento al bilancio, distintamente per la competenze e per i residui;
- b.2 variazioni di bilancio,
- b.3 estremi degli accertamenti,
- b.4 elementi degli ordinativi emessi distintamente per la competenza e per i residui,
- b.5 prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.

C) giornale di cassa della spesa:

- c.1 numero progressivo,
- c.2 data di emissione,
- c.3 riferimento al bilancio,
- c.4 importo, distintamente per competenza e residui,
- c.5 prospetto dei pagamenti effettuati trimestralmente.

D) mastro di spesa:

- d.1 riferimenti al bilancio, distintamente per la competenza e per i residui,
- d.2 variazioni di bilancio,
- d.3 estremi degli impegni,
- d.4 elementi dei mandati, distintamente per la competenza e per i residui,
- d.5 prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.

Art. 27

Altri registri: inventari - servizio economale

1. La tenuta dei registri degli inventari trova disciplina nel successivo Capo XI.
2. La tenuta dei registri economali è disciplinata dal successivo articolo 74.
3. Il registro delle fatture deve contenere tutti gli elementi della fattura, nonché della liquidazione e del pagamento.

CAPO VII - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 28

Accertamento delle entrate - Comunicazioni

(Art. 179, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario:

- a) il frontespizio riepilogativo dei ruoli entro cinque giorni dal ricevimento dei detti elaborati da parte del "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici" o delle equivalenti comunicazioni per le altre forme di riscossione stabilite dalla legge.
- b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o dei ruoli, entro cinque giorni successivi all'accertamento.
- c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno di spesa, copia della relativa determinazione di impegno entro i cinque giorni successivi alla loro adozione;
- d) per le altre entrate, entro cinque giorni dal ricevimento, copia dell'atto dal quale trova origine l'accertamento.

2. Quando il responsabile del procedimento è anche responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.

Art. 29

Emissione degli ordinativi di incasso

(Art. 180, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario) sono rimosse dal tesoriere dell'ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.

2. Le disponibilità dei conti correnti postali, intestati al tesoriere del comune, riguardanti i proventi e i servizi e attività comunali, devono essere versati in tesoreria con una cadenza temporale non superiore a quindici giorni.

3. Gli ordinativi di incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 180, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile dei servizi finanziari o di ragioneria come identificato con il precedente articolo 5.

5. La regolarizzazione, mediante emissione di ordinativi di incasso, delle somme rimosse dal tesoriere, ai sensi dell'art. 180, comma 4, del T.U. n.267/2000, dovrà avvenire nel più breve tempo possibile a seguito di comunicazioni del tesoriere.

Art. 30

Incaricati della riscossione - Versamento delle somme riscosse

(Art. 181, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli incaricati della riscossione, designati con deliberazione della giunta comunale, effettueranno il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale previa emissione di ordinativi di incasso entro 20 giorni del mese successivo alla riscossione.
2. Ove le dette scadenze ricadano in giorno festivo o di chiusura dell'ufficio del tesoriere, il versamento dovrà essere fatto il 1° giorno non festivo o di apertura successivo.

Art. 31

Emissione dei ruoli di riscossione

1. I ruoli relativi ai tributi debbono essere emessi nel rispetto delle procedure fissate dalla legge.
2. I ruoli per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle altre entrate non tributarie saranno emessi nel rispetto dei relativi regolamenti.
3. Le somme di spettanza del comune introitate per qualsivoglia titolo dal concessionario, dal tesoriere, dai servizi di cassa e dagli altri incaricati alla riscossione devono essere integralmente versati nella tesoreria comunale nei termini stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme contrattuali.

Art. 32

Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Il Segretario Comunale, il Responsabile dei servizi finanziari e i Responsabili dei servizi, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a curare, sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate trovino puntuale riscontro operativo e gestionale, redigendo, entro due giorni, apposita relazione da riferire al sindaco e al revisore qualora rilevino fatti o eventi che possano arrecare pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione ed al risultato finale della gestione. Con la stessa relazione dovranno essere proposti i provvedimenti da adottare per rimuovere le irregolarità.

CAPO VIII - GESTIONE DELLE SPESE

Art. 33

Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti d'impegno – Registrazione degli impegni

(Art. 183, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I responsabili dei servizi ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono con le procedure fissate dal precedente art. 19, i seguenti atti:

- a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;
- b) di impegni di spesa sugli esercizi successivi;
- c) degli altri impegni di spesa.

2. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l'ufficio di ragioneria dovrà prontamente annotare, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti nell'esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell'assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento.

3. Ai sensi dell'art. 183, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il responsabile dei servizi finanziari, dopo l'approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvederà alla registrazione sui relativi stanziamenti, per le seguenti spese:

Spese correnti:

- a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
- d) per spese correnti correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

Spese in conto capitale ove sono finanziate:

- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione, in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate;
- e) con entrate, accertate, aventi destinazione vincolata per legge.

Art. 34
Liquidazione delle spese
(Art. 184, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La liquidazione avviene attraverso le seguenti fasi:

1) LIQUIDAZIONE TECNICA che consiste nell'accertamento, da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme dell'arte che furono concordate. Questa prima fase si conclude nell'adozione del provvedimento formale (determinazione) di liquidazione, dal punto di vista tecnico.

2) LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE che consiste nelle seguenti verifiche da parte del responsabile dell'ufficio:

- che la spesa sia stata preventivamente autorizzata,
- che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile,
- che la spesa sia di competenza dell'esercizio,
- che i conteggi esposti siano esatti,
- che la fattura o altro titolo di spesa contenga gli estremi della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 191, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla assunzione dell'impegno e della copertura finanziaria e sia regolare dal punto di vista fiscale. Questa ultima fase si conclude con l'autorizzazione, formale, di emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento).

2. Fermo restando l'obbligo di contestazione motivata in ordine alla costituzione dell'obbligazione tra il fornitore e l'amministratore, il funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura irregolare, agli effetti dell'art.191, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, le fatture ricevute che non trovino riscontro in regolari atti di impegno, o in contratti in precedenza approvati nelle forme di rito, dopo la loro immediata registrazione, trattenendone una fotocopia, debbono essere restituite al fornitore, a cura del responsabile della liquidazione tecnica, eccependo il difetto del titolo costitutivo, in capo all'ente, della pretesa sottostante obbligazione. La detta comunicazione dovrà essere inviata, per conoscenza, al revisore e al segretario comunale.

3. Alla liquidazione di spese fisse: stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente, indennità di carica agli amministratori e consiglieri comunali, canoni di locazione e spese previste da contratti regolarmente approvati, premi assicurativi, rate di ammortamento di mutui passivi, provvedono direttamente i responsabili dei servizi competenti.

4. L'impegno di spesa e la liquidazione possono essere simultanei.

Art. 35
Pagamento delle spese - Modalità di pagamento
(Art. 185, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere disposto con l'emissione di regolare mandato, per mezzo del tesoriere comunale. E' ammesso, inoltre, il solo pagamento per mezzo del servizio di economato nel rispetto delle procedure previste dal relativo regolamento.
2. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui debbono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 185, comma 2, del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267.
3. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza determinata per i quali il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali, debbono essere emessi entro i quindici giorni successivi e, comunque, entro il termine del mese in corso.
4. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario o di ragioneria come identificato al precedente art. 5, comma 2.
5. Su richiesta scritta dei creditori, il responsabile del servizio finanziario, con espressa annotazione sul rispettivo mandato, potrà disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato dal servizio di tesoreria nel rispetto di una delle seguenti modalità:
 - a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
 - b) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.
6. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati.
7. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto del bilancio.
8. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 6 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.
9. Nella convenzione di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari. Resta comunque fermo l'obbligo del tesoriere di dare conto della effettiva estinzione degli assegni circolari.

CAPO IX - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 36

Rendiconto della gestione - Procedura

(Artt. 227 e 239, comma 1/d, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, corredata della relazione del collegio dei revisori, dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, nella segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, almeno 20 giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.

Art. 37

Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza

(Art. 228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il conto del bilancio, ai sensi dell'art.228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
2. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia ed efficienza in aggiunta a quelli previsti dall'art.228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38

Conti economici di dettaglio

(Art. 229, del T.U.18 agosto 2000, n. 267)

1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di dettaglio prevista dall'art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

Conto consolidato patrimoniale

(Art. 230, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune non si avvale della facoltà di compilare sia un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne che il conto patrimoniale di inizio e fine mandato amministrativo.

CAPO X - CONTO ECONOMICO

Art. 40

Conto economico

(Art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il conto economico ha lo scopo di rilevare tutti quegli elementi, di natura economica, non presenti nella contabilità finanziaria. Il sistema di contabilità economica prescelto dal comune evidenzierà quindi, nel corso dell'esercizio finanziario, per permetterne successivamente la immediata rilevazione, i seguenti elementi non rilevabili nel conto del bilancio:

A - Componenti positivi:

- 1) Quote di ricavi contabilizzati nell'esercizio ma che, di competenza di esercizi successivi, devono essere riferite a tali esercizi (risconti passivi);
- 2) Ricavi di competenza dell'esercizio non rilevati che, avendo manifestazione numeraria degli esercizi successivi, dovranno essere attribuiti a tali esercizi (ratei attivi);
- 3) Variazione in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- 4) Costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi (costi a carattere pluriennale che a fine esercizio vanno contabilizzati nello stato patrimoniale e ripartiti nei rispettivi esercizi di competenza);
- 5) Quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti (ricavi già contabilizzati in sede di chiusura dell'esercizio precedente, ma di competenza dell'esercizio in corso);
- 6) Quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati (tali ricavi vanno scorporati dalle quote non utilizzate che andranno ad interessare lo stato patrimoniale);
- 7) Imposta sul valore aggiunto per attività effettuate in regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità IVA);
- 8) Insussistenze del passivo (insussistenza o eliminazione di residui passivi accertati in sede di riaccertamento dei residui);
- 9) Sopravvenienze attive (riaccertamento di maggiori residui attivi);
- 10) Plusvalenze da alienazioni (maggior valore realizzato a seguito di cessione di beni ammortizzabili, rispetto al valore risultante dall'inventario).

B - Componenti negativi:

- 1) Costi di esercizi futuri (spese contabilizzate nell'esercizio in corso, ma di competenza degli esercizi successivi);
- 2) Quote di spese contabilizzate nell'esercizio ma che, di competenza di esercizi successivi, devono essere rinviate a tali esercizi (risconti attivi);
- 3) Quote di costi non contabilizzate nell'esercizio che, avendo manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuite a tali esercizi (ratei passivi);
- 4) Variazioni di aumento od in diminuzione delle rimanenze;
- 5) Quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti (il conto deve accogliere, tramite storno dal conto del patrimonio, i costi di competenza contabilizzati nell'esercizio precedente);
- 6) Quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati.
Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei coefficienti stabiliti dal comma 7 dell'articolo 229, del T.U. n.267/2000, come segue:
 - a. edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria: 3 per cento;
 - b. strade, ponti e altri beni demaniali: 2 per cento
 - c. macchinari, apparecchi, attrezzature e impianti: 15 per cento;

- d. attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi: 20 per cento;
 - e. automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli: 20 per cento;
 - f. altri beni: 20 per cento;
- 7) Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità IVA);
 - 8) Svalutazione dei crediti (accantonamento di quote di svalutazione atte a coprire eventuali rischi di inesigibilità);
 - 9) Sopravvenienze del passivo (eventuali oneri straordinari non previsti in bilancio);
 - 10) Insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi (minore riaccertamento di residui attivi);
 - 11) Minusvalenze da alienazioni (minor valore realizzato a seguito di cessione di beni ammortizzabili, rispetto al valore risultante dall'inventario).

Art. 41

Conto economico - Allegati

(Art. 229, del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267)

1. I dati relativi al conto economico non rilevabili dalla contabilità finanziaria dovranno risultare dai modelli approvati dal regolamento di cui all'art. 160, del T.U. n.267/2000.

Art. 42

Prospetto di conciliazione

(Art. 229, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I dati relativi al conto economico, non rilevabili dalla contabilità finanziaria, dovranno essere rilevati dal prospetto di conciliazione di cui all'art. 160, comma 1, lettera f), T.U. n.267/2000.

Art. 43

Sistema di contabilità economica

(Art. 232, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto del patrimonio, della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed economici della gestione (prospetto di conciliazione) e di ogni altro modello approvato dal regolamento di cui all'art. 160, del T.U. n. 267/2000, il sistema di contabilità economica deve, comunque, assicurare la rilevazione di tutti gli elementi che non hanno carattere finanziario esattamente elencati dall'art. 229, commi 4, 5, 6 e 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO XI - CONTO DEL PATRIMONIO - INVENTARI

Art. 44

Conto del patrimonio

(Art. 230, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I dati relativi al conto del patrimonio non rilevabili dalla contabilità finanziaria, dai registri degli inventari di cui al successivo articolo 46, dalla contabilità economica e dal prospetto di conciliazione, dovranno essere rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:

- 1) costi pluriennali capitalizzati;
- 2) diritti reali su beni di terzi;
- 3) immobilizzazioni finanziarie;
- 4) titoli;
- 5) conti d'ordine;
- 6) patrimonio finanziario.

2. Al conto del patrimonio potranno essere allegati altri elenchi ritenuti utili per la pronta lettura del conto medesimo.

Art. 45

Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari

1. L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati ai responsabili dei servizi individuati nei provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 46

Registri dell'inventario

1. L'inventario è costituito dai seguenti registri obbligatori, distinti per:

- 1) beni demaniali;
- 2) terreni (patrimonio indisponibile);
- 3) terreni (patrimonio disponibile);
- 4) fabbricati (patrimonio indisponibile);
- 5) fabbricati (patrimonio disponibile);
- 6) macchinari, attrezzature e impianti;
- 7) attrezzature e sistemi informatici;
- 8) automezzi e macchine d'ufficio;
- 9) mobili e macchine d'ufficio;
- 10) universalità di beni (patrimonio indisponibile);
- 11) universalità di beni (patrimonio disponibile);
- 12) riassunto generale degli inventari.

2. I registri di cui al comma 1 dovranno contenere ogni elemento utile anche al fine di consentire la pronta rilevazione dei dati relativi all'ammortamento distintamente per servizio nonché per la rilevazione dei dati per la compilazione del conto del patrimonio.

Art. 47

Consegna dei beni

1. I Consegnatari dei beni sono individuati nei Responsabili dei Servizi interessati.

Art. 48
Valutazione dei beni

1. Il valore dei beni da inventariare sarà determinato nei limiti e con i criteri dettati dall'art. 230, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Quando, per qualsiasi altra ragione, non fosse possibile rilevare il valore dei beni dagli atti di acquisto, il valore sarà attribuito dal responsabile del servizio.

Art. 49
Gestione dei beni

1. Alla gestione dei beni sono preposti i responsabili dei singoli servizi che assumono, in tale veste, la qualifica di "INCARICATO CONSEGNETARIO DEI BENI".

Art. 50
Aggiornamento dei registri degli inventari

1. I registri degli inventari, nel corso dell'esercizio, dovranno essere costantemente aggiornati sulla scorta dei seguenti elementi:
 - a) acquisti ed alienazioni;
 - b) interventi modificativi rilevabili dalla contabilità finanziaria (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) che incidano direttamente sul valore dei beni;
 - c) interventi modificativi non rilevabili dalla contabilità finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.);
2. Dagli inventari devono, comunque, essere rilevate tutte quelle variazioni che, direttamente o indirettamente, andranno ad incidere sul conto del patrimonio così come definito dall'art. 230, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sulle fatture relative all'acquisto di beni soggetti ad inventariazione dovranno essere annotati gli estremi della loro iscrizione nei registri degli inventari.

Art. 51
Categorie di beni non inventariabili
(Art. 230, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:
 - a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente;
 - b) gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;
 - c) gli attrezzi di lavoro in genere;
 - d) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore ad Euro 300,00, esclusi quelli contenuti nella universalità dei beni.

Art. 52 – Rinvio

Art. 53 – Rinvio

CAPO XII - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 54

Funzioni dell'organo di revisione - Inseadimento

(Art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organo di revisione svolge il seguente controllo sulla gestione:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e sullo schema di rendiconto. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) verifiche di cassa.

Art. 55

Locali e mezzi dell'organo di revisione

(Art. 239, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organo di revisione si può avvalere dei locali e dei mezzi di cui al seguente prospetto:

LOCALI

Ufficio di Ragioneria

MEZZI

Quelli in dotazione
all'ufficio di ragioneria

Art. 56

Cessazione dell'incarico

(Art. 235, comma 3/c, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il revisore cessa dall'incarico se, per un periodo di tempo superiore a trenta giorni, per qualsiasi ragione, viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato. La cessazione dall'incarico sarà dichiarata con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 57

Revoca dall'ufficio - Decadenza - Procedura

(Art. 235, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revoca dall'ufficio di revisione prevista dall'art. 235, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà disposta con deliberazione del consiglio comunale. La stessa procedura sarà seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.
2. Il sindaco, sentito il responsabile dei servizi finanziari, contesterà i fatti al revisore interessato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.
3. La deliberazione sarà notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.
4. Il consiglio comunale, nella prima seduta utile successiva, darà corso alla sostituzione.

CAPO XIII - CONTROLLO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI VALUTAZIONE

Sezione I - Controllo di gestione

Art. 58

SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il servizio di controllo di gestione, così come definito dall'art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, fa capo al servizio finanziario il quale si occuperà delle seguenti attività:

- organizzazione e definizione della struttura di bilancio in centri di costo, ove se ne ravvisi l'opportunità o l'obbligatorietà;
- impostazione e gestione degli obiettivi di mantenimento;
- impostazione, gestione e supporto agli altri settori nella definizione degli obiettivi di sviluppo e miglioramento;
- impostazione degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e il controllo;
- aggiornamento dei dati;
- elaborazione reportistica da sottoporre al Sindaco e all'Organo deputato al controllo di gestione.
- Predisposizione referto da inviare annualmente alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 198 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dalla L. 191/2004.

2. Il servizio finanziario fungerà da referente delle attività di controllo di gestione ma, qualora sussistano le possibilità dal punto di vista organizzativo dell'Ente, a ciascun Responsabile di servizio potrà essere affidato l'aggiornamento dei dati del proprio settore.

3. Per le finalità specifiche del controllo di gestione, viene costituito apposito organismo collegiale costituito da :

Num. D'ord.	QUALIFICA E/O REQUISITI RICHIESTI
1	Segretario / Direttore
2	Il Sindaco
	Alle riunioni dell'apposito organismo di controllo di gestione parteciperà il Responsabile del Servizio Finanziario

4. La struttura organizzativa di cui al precedente comma 3 resta in carica per la durata dei singoli organismi di appartenenza.

5. L'organismo di controllo di gestione deve riunirsi almeno una volta all'anno, per redigere la reportistica, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello considerato, per verificare l'attività dell'anno precedente. Tale referto generale della gestione dovrà essere inviato alla Corte dei Conti ed al Sindaco.

6. Qualora l'Organo di controllo lo ritenga necessario od opportuno, potrà fissare una periodicità diversa o richiedere elaborati infra-annuali, con un preavviso scritto al servizio finanziario di almeno 30 giorni.

7. Il Sindaco può, in corso d'anno, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per il raggiungimento degli obiettivi politici previsti nella Relazione Previsionale e Programmatica, richiedere che vengano apportate modifiche al Piano Dettagliato degli Obiettivi in merito alla tempistica e alle modalità attuative per il raggiungimento di quanto inizialmente previsto. Le suddette modifiche devono essere concordate con il Responsabile dell'Obiettivo.

8. Nell'ambito delle attività di controllo affidate al servizio di controllo di gestione, rientrano, altresì, le attività tese ad effettuare il c.d. Controllo strategico inteso quale monitoraggio di indicatori finanziari strategici che siano in grado di dimostrare l'attendibilità delle scelte politiche effettuate e la coerenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati nella Relazione Previsionale e Programmatica. A

tale fine, il Sindaco fornirà, annualmente, le linee di indirizzo per l'individuazione delle tipologie di indicatori da monitorare e le tipologie di reporting che dovranno essere prodotte da parte del servizio a cui è deputato il controllo strategico.

9. I report del controllo strategico dovranno essere inviati, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, alla Giunta, al fine di consentire una più chiara formulazione della relazione di accompagnamento al Rendiconto della Gestione dell'esercizio precedente. Gli stessi report potranno essere inseriti nella documentazione utilizzata per la verifica degli equilibri di bilancio che viene annualmente effettuata entro il 30 settembre.

Artt. 59, 60, 61, 62 soppressi

Sezione II - Attività di valutazione

Art. 63

Struttura organizzativa di valutazione - Definizione

1. La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione

dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

viene denominata "nucleo di valutazione".

Art. 64

Composizione e nomina del nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di cui al precedente è nominato dalla Giunta comunale.

2. Il nucleo di valutazione resta in carica per la durata di 4 anni. Per la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista per l'organo di revisione contabile, dall'art. 235, del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 65

Compiti del nucleo di valutazione

1. Al nucleo di valutazione, sulla base delle risultanze del controllo di gestione, e della verifica dei risultati raggiunti è demandato il compito di:

- verificare il buon andamento dell'attività amministrativa;
- attestare, anche ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali vigenti, le economie di gestione conseguite e la loro eventuale destinazione al miglioramento del livello quali-quantitativo dei servizi;
- verificare i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento quali-quantitativo dei servizi.

2. Al "NUCLEO DI VALUTAZIONE" possono essere attribuiti, con deliberazione della giunta comunale, anche i compiti concernenti la valutazione ed il controllo strategico come esattamente definito dall'art. 6 del D.Lgs. n.286/1999.

Art. 66
Funzionamento del nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge la sua attività in forma collegiale e risponde direttamente al sindaco. Nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, agli uffici, informazioni e/o atti; può effettuare verifiche. Riferisce almeno una volta all'anno al sindaco, segnalando, per area, settore o evidenziando l'andamento della attività amministrativa con riferimento al piano dettagliato dagli obiettivi, individuando eventuali ritardi e/o discostamenti. Formula proposte per, eventualmente, conformare l'attività amministrativa agli obiettivi programmatici.

Art. 67
Finalità di valutazione

1. La valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato nonché a fornire al sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o la rievoca degli incarichi.

Art. 68
Il controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico, qualora essa sia stata attribuita al nucleo, dovrà offrire alla giunta comunale, elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.

CAPO XIV - TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA

Art. 69

Affidamento del servizio di tesoreria - Procedura

(Art. 210, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il servizio di tesoreria viene affidato a seguito di gara di asta pubblica con modalità che rispettino i principi di concorrenza, fra tutte le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
2. La durata del contratto, di regola, è di anni cinque. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può rinnovare il contratto di tesoreria per più di una volta a favore del medesimo soggetto.

Art. 70

Operazioni di riscossione

(Art. 214, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a disposizione dell'ufficio finanziario del comune che potrà controllarla o richiederne copia in qualsiasi momento.
2. Il tesoriere non può ricusare l'esazione delle somme che venissero pagate a favore del Comune, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causa del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'amministrazione comunale".

Art. 71

Rapporti con il tesoriere

1. I rapporti con il tesoriere comunale sono stabiliti e disciplinati: dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e da apposita convenzione.
2. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la situazione di cassa e le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, risultanti al tesoriere e alla ragioneria comunale, dalle rispettive scritture e registrazioni, possono essere effettuate utilizzando strumentazioni informatiche e relativi supporti magnetici.

Art. 72

Verifiche di cassa

(Art. 223, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il responsabile dei servizi finanziari può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa.

Art. 73

Notifica delle persone autorizzate alla firma

1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, come identificati dall'art. 35, comma 4, del presente Regolamento, gli ordinativi d'incasso, come identificati dall'art.29, comma 3, ed i rispettivi elenchi di trasmissione, sono comunicate dal sindaco al tesoriere.
2. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.

CAPO XV - SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI

Art. 74

Istituzione del servizio di economato

(Art. 153, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per provvedere alle spese d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni dei servizi, di non rilevante ammontare, è istituito il servizio di economato.
2. La gestione delle suddette spese è affidata ad apposito responsabile, incaricato con provvedimento del Sindaco.
3. All'inizio di ciascun anno finanziario, si provvederà a dotare l'economato di un fondo per la gestione del servizio.
4. Il fondo è reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dal responsabile del servizio finanziario ed approvato con specifico provvedimento.
5. Nel caso in cui la figura dell'economato coincidesse con quella del responsabile del servizio finanziario, le funzioni di vigilanza e di controllo saranno affidate al segretario comunale.
6. Le modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione sono stabilite come segue:
 - il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente nei limiti delle somme impegnate per il pagamento di spese non superiori all'importo di € 500,00 (cinquecento/00);
 - del fondo di anticipazione l'economato non può fare uso diverso da quello per cui è stato concesso;
 - possono essere effettuate verifiche autonome di cassa da parte del responsabile del servizio finanziario (o del segretario comunale) oltre a quelle previste dall'art.223 del D.Lgs. 267/2000;
 - le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la gestione generale del conto di gestione;
 - il rendiconto è presentato dall'economato con periodicità trimestrale;
 - il rendiconto finale della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 75

Agenti contabili e consegnatari dei beni

(Art. 233, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli agenti contabili ed i consegnatari dei beni sono nominati dalla Giunta Comunale.

CAPO XVI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 76

Uso dei beni comunali

1. L'uso dei beni comunali, sia immobili che mobili, sarà disciplinato da apposito regolamento.
2. In assenza del regolamento di cui al comma 1, l'uso dei beni comunali potrà essere disposto, di volta in volta, dalla giunta comunale con apposita deliberazione con la quale dovranno essere disciplinate le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso di spese.

Art. 77

Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) i regolamenti comunali;
 - b) le leggi ed i regolamenti regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.

Art. 78

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 79

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi di quanto disposto dallo Statuto comunale.